



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Div. II- Sistema camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
NAPOLI

cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it

E per conoscenza

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

gabinetto@pec.mise.gov.it

ALL'UNIONCAMERE

unioncamere@cert.legalmail.it

Oggetto: Riscontro quesito interpretazione dell'art. 2, comma 2, lett. b), del D.M. n. 156/2011 ed altre questioni inerenti alla procedura di rinnovo del Consiglio Camerale.

Con riferimento ai quesiti in oggetto, di cui alla nota acquisita dalla scrivente con prot. n.153302 del 29/4/2022, si rappresenta quanto segue.

In merito al primo quesito concernente i soggetti legittimati alla partecipazione alle procedure di rinnovo del Consiglio Camerale, l'art. 2, comma 2, lett. b) del D.M. n. 156/2011 prevede come requisito per l'ammissibilità alla predetta procedura delle organizzazioni imprenditoriali "il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione".

Risulta pertanto desumibile dal tenore letterale della richiamata disposizione che si possano computare tra gli iscritti all'organizzazione imprenditoriale esclusivamente coloro che abbiano versato una quota di adesione. Tale orientamento interpretativo risulta altresì confermato dalla circolare MISE prot. n. 39517 del 7 marzo 2014, cui si rinvia, secondo la quale "al fine del calcolo della propria rappresentatività le organizzazioni possono, quindi, dichiarare le imprese ritenute dalle stesse validamente iscritte a norma di statuto, ma per le quali le stesse organizzazioni sono in grado di dimostrare il pagamento della quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse".



Ciò premesso, con riferimento alla prima questione (quesito identificato nella richiesta di parere dal sub 1b), si conferma il citato orientamento; pertanto, ai fini del computo delle imprese iscritte alle organizzazioni che concorrono alle procedure di rinnovo dei Consigli camerali si rende necessario l'effettivo versamento di una quota associativa in favore delle medesime organizzazioni.

Per quanto attiene alla seconda questione (o meglio alla proposta di modifica avanzata) si rammenta quanto già previsto dall'art. 10 del D. M. n. 156/2011 in ordine al possesso dei requisiti personali ai fini della nomina quali componenti del Consiglio, all'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dell'art. 13 della L. n. 580/1993 e ss.mm.ii. e, ove applicabile, quanto prevede la disciplina generale di cui al D. Lgs. n. 39/2013.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Loredana Gulino

Firmato digitalmente da: Loredana Gulino

Organizzazione: MISE/80230390587

Data: 14/06/2022 17:15:42